

**Ai gentili Clienti
Loro sedi**

Oggetto: comunicazione finanziamenti e capitalizzazioni soci

Secondo quanto previsto dall'art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevices, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modifiche dalla legge 14 settembre 2011 n. 148 entro il prossimo **giovedì 12 dicembre 2013** (salvo proroghe) andrà trasmessa telematicamente la Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati delle persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore che hanno concesso all'impresa, nell'anno 2012, **finanziamenti o apporti di capitale per un importo complessivo**, per ciascuna categoria, **pari o superiore a euro 3.600**.

Le istruzioni di compilazione del modello (rese disponibili dall'Agenzia delle Entrate solamente in data 27 novembre 2013) precisano che per verificare il raggiungimento della soglia dei 3.600 euro complessivi si considerano i finanziamenti al lordo delle eventuali restituzioni effettuate nello stesso periodo di imposta. Sono esclusi i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati in anni precedenti al 2012. Sono obbligate alla comunicazione anche le imprese in contabilità semplificata che dovranno quindi reperire i dati dalla documentazione extra-contabile. Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione, invece, gli aumenti di capitale sociale effettuati dal notaio in quanto già a conoscenza dell'Agenzia delle Entrate.

La comunicazione va effettuata dal destinatario delle somme. La comunicazione, telematica, può essere effettuata direttamente attraverso i canali telematici Entratel o Fisconline, oppure servendosi degli intermediari incaricati alla presentazione delle dichiarazioni.

A partire dal 2013 il termine per effettuare tale comunicazione sarà il 30 aprile dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Purtroppo, a pochi giorni dalla scadenza, sono ancora molti i dubbi aperti. In attesa degli auspicati chiarimenti ufficiali si ritiene che:

- i mancati prelevamenti di utili esigibili non vadano comunicati poiché non rappresentano "finanziamenti effettuati";
- i finanziamenti effettuati nell'anno e successivamente imputati a capitale sociale, prima della chiusura dell'esercizio, non debbano essere comunicati;
- vadano comunicati solo i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati in denaro e non anche gli apporti in natura;
- le anticipazioni temporanee dei soci/amministratori per le spese sostenute in relazione al proprio incarico non vadano comunicate poiché non rappresentano finanziamenti.

Le informazioni raccolte dall'Agenzia Entrate tramite questa comunicazione sono destinate alla composizione delle liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo ed ai fini dell'accertamento sintetico del reddito in capo alle persone fisiche (redditometro).

La normativa non specifica quale sia la sanzione applicabile in caso di omessa o incompleta comunicazione; in mancanza di un preciso riferimento la sanzione applicabile dovrebbe pertanto essere quella “residuale” prevista dal D.Lgs. 471/97 ossia una sanzione da 258 a 2.065 euro.

Lo Studio si rende disponibile ad espletare il suesposto adempimento. Il costo per tale pratica è pari ad euro 300,00 (trecento euro e zero centesimi).

Si prega pertanto di voler trasmettere allo Studio, entro e non oltre la data del **5 dicembre 2013**, la presente circolare compilata e firmata.

Il sottoscritto _____ in qualità di :

legale rappresentante della società _____

DICHIARA DI

NON conferire l’incarico allo Studio Sembenotti di presentazione della comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni

CONFERIRE l’incarico allo Studio Sembenotti di presentazione della comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni

Firma del cliente

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Sembenotti

Si rammenta che in caso di mancata restituzione o di compilazione incompleta o errata del presente modulo lo Studio non si assumerà l’incarico di presentazione della comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni.